



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

**Estratto dal registro delle deliberazioni dell'ASSEMBLEA dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia**

**Deliberazione n. 7**

**Seduta del 27 novembre 2019**

<b>Componenti</b>	<b>Ente rappresentato</b>	<b>Quota di partecipazione e percentuali di riparto oneri finanziari</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
Renato Boraso (delegato del Sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
Saverio Centenaro (delegato del Sindaco)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
Daniele Stecco (delegato del Sindaco)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il dott. Renato Boraso Assessore ai Trasporti alla Viabilità e alla Gestione del Patrimonio del Comune di Venezia delegato dal Sindaco del Comune di Venezia dott. Luigi Brugnaro.

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'arch. Loris Sartori, Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, Responsabile dell'ufficio centrale dell'Ente di Governo.

**N. 7: Proroga proroga ex art. 4 par. 4 Reg. CE 1370/2007 del contratto di servizio in house ad AVM S.p.A. relativo all'ambito di unità di rete dell'area urbana di Chioggia**

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'ufficio periferico presso il Comune di Chioggia;

Premesso che:

- i. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19.11.2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- ii. in data 10.12.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;
- iii. la Regione ha riconosciuto, con la D.G.R. n. 2333 del 16.12.2013, l'Ente di Governo del bacino ottimale del TPL di Venezia, quale Autorità competente in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale di Venezia, operativo dalla data di insediamento della prima Assemblea del 7.04.2014;
- iv. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Assemblea dell'Ente di Governo è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso.

Considerato che la Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di Governo del TPL stabilisce:

- i. all'art. 6, che *“Sono organi dell'ente di governo l'Assemblea e l'ufficio comune. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia ovvero loro delegati.”*, e proseguendo che *“l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale e tre uffici periferici, quest'ultimi coincidenti con l'ufficio del Comune di Venezia, competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia e di Spinea, l'ufficio della Provincia di Venezia competente in materia di mobilità e trasporti per gli ambiti di unità di rete del Veneto Orientale e centro-meridionale e l'ufficio del Comune di Chioggia competente in materia di mobilità e trasporti per l'ambito di unità di rete di Chioggia.”*;
- ii. all'art. 8, che:
  - 1. *l'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di Governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici;*
  - 2. *la partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano;*
  - 3. *l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano;*
- iii. all'art. 9, che *“L'ufficio comune svolge l'istruttoria necessaria all'adozione delle decisioni dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi e adotta i provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali” ed inoltre, al secondo e terzo comma, distingue le competenze degli uffici periferici e dell'ufficio centrale, stabilendo che le funzioni di competenza dell'ufficio comune sono esercitate dagli uffici periferici “qualora i provvedimenti adottati incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in un unico ambito di unità di rete”, sono esercitate dall'ufficio centrale “qualora incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti in più ambiti, ovvero riguardino le attività di integrazione tariffaria o dei servizi medesimi”.*



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Richiamato che:

- i. i servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Chioggia in corso alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 25/1998 sono stati affidati direttamente al precedente gestore Actv S.p.A., con la stipula del contratti di servizio, con scadenza il 31/12/2003, e successivamente sono stati di tempo in tempo prorogati in esecuzione di provvedimenti legislativi nazionali, l'ultimo dei quali è costituito dall'art. 13 del d.l. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2014, che ha consentito la proroga degli affidamenti in essere fino al 31.12.2014;
- ii. il Comune di Chioggia ha avviato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto urbano di Venezia, adottando con D.G.C. n. 295 del 24.12.2013, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con deliberazione n.126 del 04.12.2013, la relazione per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano automobilistico, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, relazione trasfusa successivamente anche nella deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 6 del 16 giugno 2014, onde dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico prescelta e definire gli obblighi di servizio pubblico indicando le relative compensazioni economiche;

Preso atto che la suddetta relazione, ex art. 34 del d.l. 179/2012, con la quale il Comune di Chioggia rispetto all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Venezia e Spinea, ha stabilito di:

- i. di provvedere all'affidamento del complesso dei servizi urbani di trasporto pubblico locale del Comune di Chioggia in house providing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 par. 2 del regolamento comunitario n. 1370/2007, ad AVM S.p.A., società in house del Comune di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CE n. 1370/2007, ad AVM S.p.A.;
- ii. di individuare i servizi di trasporto pubblico locale dell'area urbana di Chioggia che saranno sottoposti a procedura concorsuale per l'affidamento a soggetti diversi dall'affidatario in house AVM S.p.A., come imposto dall'art. 4-bis del D.L. n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, che prevede l'obbligo di *“aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo”*;

Rilevato che l'Assemblea dell'Ente di governo, sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 con deliberazione n. 14 del 15.12.2014 ha provveduto a:

- i. affidare la concessione in house ad AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici di Chioggia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento CE n. 1370/2007, per il quinquennio 1.01.2015-31.12.2019, ad esclusione dei servizi da affidarsi a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art 4-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009;



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- ii. approvare lo schema di "Contratto di servizio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici urbani di Chioggia, per il quinquennio 1.01.2015-31.12.2019, tra l'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ed AVM S.p.A.";

Rilevato altresì che:

- i. il contratto di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici dell'area urbana di Chioggia, con validità dal 01.01.2015 al 31.12.2019, è stato sottoscritto tra l'ufficio periferico di Chioggia dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 21.11.2019;
- ii. tale contratto di servizio prevede una produzione totale di 636.917 Km, per un ammontare di corrispettivi pari a €1.280.919,36 iva esclusa;
- iii. la gestione operativa dei sopra citati servizi affidati in house ad AVM S.p.A. è svolta da Actv S.p.A., quale società soggetta alla direzione e coordinamento della medesima AVM S.p.A., tramite un contratto di appalto di tipo *gross cost*, ai sensi dell'art. 218 del Codice degli Appalti, proprietaria dei beni funzionali all'esercizio dei servizi;

Atteso che l'Assemblea dell'Ente di Governo nella seduta del 12.12.2018, al fine di valutare la modalità di gestione dei servizi affidati ad AVM S.p.A. oltre il 31.12.2019:

- i. ha affermato la volontà di ricorrere alle previsioni di cui all'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007, che prevede: *“se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal Contratto”*;
- ii. ha conseguentemente dato l'indirizzo ai rispettivi uffici periferici dell'Ente di Governo di verificare sul piano tecnico, operativo ed amministrativo la significativa entità degli investimenti effettuati da parte di AVM S.p.A. nell'ambito di ciascun contratto di servizio in termini di materiale rotabile e di impianti di proprietà, nonché investimenti per manutenzione straordinaria su infrastrutture e beni di proprietà dell'affidatario e/o degli enti affidanti, che risulterebbe coerente con le previsioni e le finalità di cui al richiamato art. 4 par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di prorogare del 50% la durata degli affidamenti in house ad AVM S.p.A.;

Ricordato che, ai sensi della sopra richiamata Convenzione del 10.12.2013, dal 1.01.2018 al 31.12.2019 l'ufficio comune dell'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è incardinato presso il Comune di Venezia, giusta deliberazione n. 1 del 28.09.2018 dell'Assemblea dell'Ente di Governo.

Preso atto che l'Ufficio centrale dell'Ente di governo del TPL ha valutato opportuno e necessario affidare la verifica dei presupposti previsti dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007 e dalla normativa nazionale,



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

tramite l'analisi degli aspetti giuridici, economici e finanziari relativi alla natura e all'entità degli investimenti effettuati dal Gruppo AVM S.p.A. e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto previsti dai diversi contratti di servizio in house, ad un soggetto terzo indipendente in possesso di elevata e comprovata professionalità, consolidata esperienza e specifiche competenze (trasportistiche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e giuridiche), e che con determinazione n. 1453 del 1.07.2019 detta attività di analisi quali - quantitativa e normativa di verifica è stata affidata alla società KPMG Advisory S.p.A.

Visto che la società KPMG Advisory S.p.A. ha trasmesso in data 01.10.2019 la relazione finale relativa all'ambito urbano di Chioggia, in atti con PG/2019/0485572 del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, sede dell'ufficio centrale.

Richiamato:

- i. il considerando (15) del regolamento CE 1370/2007 che prevede che la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto;
- ii. l'allegato A della Delibera n. 49/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti che individua tre categorie di beni ("Reti, Impianti e Infrastrutture", "Materiale Rotabile" e "Altri Beni Mobili") all'interno delle quali distingue tra tre tipologie di cespiti ("essenziali", "indispensabili" e "commerciali") sulla base dei quali potrà essere realizzata la perimetrazione dei beni necessari;

Dato atto che:

- i. in coerenza con l'art. 4 par. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, sono stati considerati gli investimenti già sostenuti o in corso, in un confronto con il totale dei beni necessari per il servizio di cui dispone il Gruppo AVM e che, in un ipotetico caso di cambio dell'operatore, il nuovo entrante dovrebbe procurarsi per garantire gli stessi livelli di efficienza ed efficacia;
- ii. inoltre, in coerenza con il considerando (15) del citato Regolamento CE, nell'ottica di valutare gli investimenti che devono essere sostenuti dall'operatore, sono stati considerati anche gli investimenti pianificati e previsti dal Piano 2019-2023 e non ancora realizzati nonostante il contratto di servizio sia in scadenza, che evidenzia come la gestione del servizio richieda comunque l'introduzione anno dopo anno di beni più moderni ed efficienti al servizio della qualità erogata, in linea con le richieste del Contratto di Servizio;
- iii. l'analisi quali - quantitativa, a partire dal libro cespiti, ha inteso verificare la significatività degli investimenti in possesso delle caratteristiche di non sostituibilità e non duplicabilità;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Rilevato che:

- i. sulla base dei beni precedentemente analizzati, nel caso del contratto di servizio in oggetto, al 31.12.2019 il costo storico al netto dei contributi dei beni considerati ammonta a MM€3 circa, come si può evincere dalla seguente tabella:

Cespiti Chioggia al 30.06.2019	Costo Storico al netto dei contributi	€2.837.376
	Valore Netto Contabile al 31.12.2019	€708.425
Manutenzioni Straordinarie	Costo Storico al netto dei contributi	€36.812
	Valore Netto Contabile al 31.12.2019	€35.199
Investimenti in corso Chioggia 2019	Costo Storico al netto dei contributi	€190.266
	Valore Netto Contabile al 31.12.2019	€178.890
	<b>Totale Costo Storico</b>	<b>€3.064.454</b>
	<b>Totale Valore Netto Contabile</b>	<b>€922.514</b>

- ii. al 30.06.2022, il costo storico al netto dei contributi dei beni considerati ammonta a MM €3,6 circa, che tiene conto anche degli investimenti (caratterizzati da un periodo di ammortamento lungo – 12 anni – nel caso del materiale rotabile), come si può evincere dalla seguente tabella:

Cespiti Chioggia al 30.06.2019	Costo Storico al netto dei contributi	€2.837.376
	Valore Netto Contabile al 30.06.2022	€507.488
Manutenzioni Straordinarie	Costo Storico al netto dei contributi	€127.583
	Valore Netto Contabile al 30.06.2022	€117.967
Investimenti in corso Chioggia 2019	Costo Storico al netto dei contributi	€190.266
	Valore Netto Contabile al 30.06.2022	€131.892
Piano investimenti Chioggia 2022	Costo Storico al netto dei contributi	€420.828
	Valore Netto Contabile al 30.06.2022	€370.184
	<b>Totale Costo Storico</b>	<b>€3.576.053</b>
	<b>Totale Valore Netto Contabile</b>	<b>€1.127.530</b>

Dato atto che al fine di misurare la significatività degli investimenti in beni necessari, sono stati calcolati due indicatori di prestazione (KPI *key performance indicator*), basati sul rapporto tra Valore residuo dei beni ancora da ammortizzare e totale del costo storico dei beni iscritti a libro cespiti messi a disposizione per il servizio, in tre diverse scadenze temporali:

1. KPI A: Valore residuo dei beni ancora da ammortizzare/costo storico dei beni iscritti a libro cespiti, con riferimento ai valori che si registreranno al 31.12.2019, considerando pertanto solo gli investimenti già realizzati o in corso:

$$\text{Valore Netto Contabile al 31.12.2019} / \text{Costo Storico al netto dei contributi} \\ \text{€922.514} / \text{€3.064.454} = 30,1\% (0,301)$$





**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

2. KPI B: Valore residuo dei beni ancora da ammortizzare/costo storico dei beni iscritti a libro cespiti, con riferimento ai valori che si registreranno in data 30.06.2022, (scadenza della possibile proroga del Contratto di Servizio), considerando oltre agli investimenti già realizzati o in corso anche parte degli investimenti in beni necessari pianificati:

**Valore Netto Contabile al 30.06.2022 / Costo Storico al netto dei contributi  
€1.127.530 / €3.576.053 = 31,5% (0,315)**

Rilevato che:

- i. attualmente l'ammontare dei beni ancora da ammortizzare supera il 30% del valore dei beni messi a disposizione per l'erogazione dei servizi previsti dal Contratto di Servizio;
- ii. la maggior parte dei beni che devono ancora completare il loro ciclo di ammortamento sono caratterizzati da una vita utile medio-lunga (come ad esempio i mezzi strumentali con vita utile superiore ai 10 anni);
- iii. l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 (Regime speciale degli affidamenti in house) prevede espressamente che sia "istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- iv. in attuazione del primo comma del precitato articolo l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e modificato con successiva deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 le Linee guida n. 7 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016";



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- v. le predette Linee guida disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici che hanno carattere vincolante;

Considerato che:

- i. il Comune di Venezia con nota prot. n. 72787 del 18.09.2019 ha provveduto a presentare presso l'A.N.A.C. la richiesta di iscrizione da parte del Comune di Venezia di AVM S.p.A. nell'elenco degli affidatari in house di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;
- ii. tale domanda risulta ancora pendente non essendosi concluso il relativo procedimento;

Rilevato che:

- i. AVM S.p.A. risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalle predette Linee Guida per essere affidataria in house del servizio in esame in quanto:
  1. è società a capitale interamente pubblico;
  2. è rispettato il requisito del controllo analogo, come si evince dallo Statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle azioni, il potere di nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo da parte del Comune di Venezia, l'attribuzione all'Assemblea ordinaria di maggiori poteri rispetto agli Statuti delle società private);
  3. la quasi totalità del proprio fatturato è verso l'Amministrazione Comunale e comunque la parte residua verso gli altri soggetti pubblici (Città Metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia costituenti l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino veneziano);
  4. lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del D.lgs. n. 175/2016 con inserimento tra le altre delle disposizioni previste dall'art. 16 del predetto decreto in tema di società *in house*;
  5. nelle more dell'istruttoria sull'esito della domanda di iscrizione all'elenco ANAC le amministrazioni aggiudicatrici sotto la propria responsabilità possono effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale ai sensi del predetto art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che:

- i. rispetto al considerando (15), si osserva come a fronte di obblighi generici di miglioramento dell'offerta (e non specifici di investimento) previsti nel Contratto di Servizio, risultano comunque pianificati dall'azienda investimenti in beni strumentali aventi una durata di ammortamento che supera i 10 anni;
- ii. la previsione inserita dall'ART nella delibera n. 49/2015 sulla possibilità di prorogare i contratti di servizio se ciò sia preventivamente previsto negli atti di gara, prodromici all'affidamento, è certamente riferibile ai casi di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica, per le evidenti e sovraordinate





**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

ragioni a tutela della concorrenza e del mercato, ma, nel caso in esame di affidamento diretto in house, che costituisce un modello organizzativo predeterminato scelto dall'Ente di Governo, la proroga del medesimo affidamento si muove nella linea della mera conferma del modello organizzativo in essere;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni riportate e alla luce delle valutazioni effettuate sull'ammontare dei beni ancora da ammortizzare da AVM S.p.A. al 31.12.2019 e al 30.06.2022, che sono stati accertati i presupposti normativi previsti dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007 per procedere alla proroga del contratto di servizio relativo all'affidamento in house ad AVM S.p.A. per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici dell'area urbana di Chioggia, sottoscritto tra l'ufficio periferico di Chioggia dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 21.11.2017, per un periodo pari al 50% della sua durata, ovvero dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022.

Visti:

- il Regolamento CE n. 1370/2007;
- il D.lgs. n. 422/1997;
- la Legge Regionale n. 25/1998;
- la Legge 99/2009;
- la Legge 102/2009;
- il D.L. n. 138/2011 convertito con L. n. 148/2011;
- il D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 50/2017;
- il D.M. n. 157/2018;
- la Delibera ART n. 49 del 17.06.2015;

**DELIBERA**

1. di prorogare il contratto di servizio relativo all'affidamento in house ad AVM S.p.A. per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici dell'area urbana di Chioggia, sottoscritto tra l'ufficio periferico di Chioggia dell'Ente di Governo e AVM S.p.A. in data 21.11.2017, dal 1.01.2020 sino al 30.06.2022, pari al 50% della durata contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 par. 4 del Reg. CE n. 1370/2007 salva in ogni caso l'eventuale revoca della presente deliberazione nel caso in cui il procedimento di iscrizione all'elenco ANAC degli Enti affidanti in house di AVM S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016, non dovesse concludersi positivamente;
2. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio periferico presso il Comune di Chioggia di procedere con gli atti conseguenti e di definire gli eventuali atti integrativi al contratto di servizio sopra citato nel corso della sua validità.



**Città metropolitana di Venezia**



**Comune di Venezia**



**Comune di Chioggia**

**ENTE DI GOVERNO  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL  
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Venezia in data 6 dicembre 2019 fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli enti convenzionati.

Il Responsabile dell'ufficio centrale  
arch. Loris Sartori

*Sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche*